

CITTA' DI PINEROLO

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA**

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Regolamento e tariffe.

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, nonché ai sensi dell'art. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Con il regolamento il comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, capo secondo e nel successivo decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

3. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore entro il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Art. 2 – Classe del comune

Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, questo comune, agli effetti dell'art. 43 del citato D. Lgs. , avendo al 31.12. 1991 una popolazione residente di n. 35298 unità, appartiene alla classe terza.

Art. 3 – Concetto di occupazione

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene pubblico concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Art. 4 – Oggetto della tassa.

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

3. Sono parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1 con esclusione di balconi, verande, bows windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con

condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. Ai sensi dell'art. 38 comma 4 del decreto legislativo 507/93, avendo questo comune una popolazione residente al 31.12.1992 superiore a n. 10.000 abitanti, la tassa si applica anche sulle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del comune.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.

Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alla provincia ed al demanio statale.

6. E' fatta comunque salva la facoltà del comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione da disciplinarsi con deliberazione consiliare.

Cap. II

Concessioni ed autorizzazioni.

Art. 5 - Soggetti attivi e passivi.

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 6 – Licenza e diritto di occupazione

1. Licenza e diritto di occupazione e tassa relativa.

Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione.

Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia, ecc. ...

Esse sono sempre accordate all'amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 7 – Autorizzazioni e concessioni.

Le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

Le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o

senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade – sono subordinate ad apposito atto di concessione.

Art. 8 – Scopo delle occupazioni.

Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc...

Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.

Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti ministeriali e comunali.

Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

Art. 9 – Intralci alla circolazione.

Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci o altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali, ecc., dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione.

Art. 10 – Occupazioni con vetture da piazza o private.

Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture ad uso privato, sono determinate dall'autorità comunale. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.

Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'art. 22, comma 3, della legge 142/90, ovvero nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.

Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente regolamento.

Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

Art. 11 – Caratteri delle occupazioni.

Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

In tutti i casi esse si intendono accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'amministrazione di imporre nuove condizioni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

È prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 12 - Domanda di occupazione – Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del concessionario.

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla amministrazione comunale ed ottenere regolare licenza con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, e corredata, se del caso da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal comune.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni.

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad

usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa amministrazione;

- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dal presente regolamento;
- h) risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie o spese al comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso.

Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in atto, la nuova concessione si intenderà come non avvenuta ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto della concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2) L'amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro di protocollo generale, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di pervenimento delle domande.

Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.

L'amministrazione, per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato. L'amministrazione, per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato. L'amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e nei termini di cui all'art. 2, L. 241/90 e relativo regolamento comunale di attuazione.

3) Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parola ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

Art. 13 - Rappresentanti del concessionario – Trasferimenti delle concessioni.

Le concessioni sono strettamente personali.

È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di personale di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.

È vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno od altro concessionario, escluso ogni scopo di speculazione con il consenso dell'amministrazione comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombentigli di cui al presente regolamento. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Art. 14 – Norme per l'esecuzione dei lavori.

1. Esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o di altre autorità,

c) evitare scarichi di acque sull'area su area pubblica, e in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone od alle cose del comune o dei terzi;

e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume nessuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.

2. Lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza.

La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.

La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno di infliggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

3) Demolizioni ed uso di opere esistenti

In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il comune delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'amministrazione comunale ed approvata a norma di legge,

calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall'amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine che sarà fissato in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 15 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, i metri quadrati soggetti a tassazione, nonché le condizioni alle quali il comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi.
- d) con facoltà da parte dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'amministrazione comunale.

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per n tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.

Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.

Copia di tutte le autorizzazioni e concessioni permanenti e temporanee dovranno essere trasmesse all'ufficio tributi del comune e al concessionario alla riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 16. Decadenza delle concessioni od autorizzazioni

Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto di occupare.

Si occorre altresì nella decadenza:

a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nei termini dei tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;

b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia ecc..., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa amministrazione.

Per i provvedimenti in decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi articoli per la revoca.

Art. 17 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni

Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi del comune.

Art. 18 – Revoca.

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggetta alla normativa prevista in materia edilizia.

2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 19 – Procedura ed effetti del provvedimento di revoca.

1. La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

2. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune ed a terzi.

Art. 20 – Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione, sono considerate abusive, fermo restando comunque, l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi il termine di 120 giorni, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione, da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del comune della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

3. Oltre alla diffida ed ordinanza prevista al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi o regolamenti.

CAPO III

APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 21 – Occupazioni permanenti e temporanee, Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti,

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2) Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 22 – Graduazione della tassa.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art.4 del presente regolamento, sono classificate in num. 3 categorie, di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

Art. 23 - Commisurazione della tassa.

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovia e funivia, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dall'art. precedente, ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente, con arrotondamento al metro quadrato.

2. Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%

3 Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Art. 24 - Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa, di cui allegato B) - tabelle tariffe- del presente regolamento

2. Per le occupazioni con tende, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.

Art. 25 – Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie – Disciplina e tariffe.

1. Per i passi carrabili, si applica la riduzione del 50% alla tariffa base.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale, e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5 da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la tariffa del presente articolo, comma 1, (passi carrabili).

7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 90% alla tariffa ordinaria.

8. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

9. In ogni caso ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 26 – Distributori di carburanti.

Distributori di carburante

1. La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in allegato "B" tariffe.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare,

funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante, si applica la riduzione del 70% della tariffa. La tassa relativa all'occupazione con i suddetti passi carrabili può essere definitivamente assolta, mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 27 – Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi.

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale, di cui all'allegato "B", tariffe.

Art. 28 – Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie.

1. Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza della strada per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nella misura, di cui all'allegato "B".

2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

3. Il comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

Art. 29. Occupazioni temporanee- disciplina.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 22, comma 1, del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune ed indicati nel presente regolamento.

Durata occupazione.

Misure di riferimento

Fino a 12 ore
oltre 12 ore e fino a 14 giorni
oltre 14 giorni e fino a 30 giorni
oltre 30 giorni

Riduzione del 20%
Tariffa giornaliera intera
Riduzione del 20%
Riduzione del 50%

Art. 30 – Occupazioni temporanee – Tariffe.

- 1) La tariffa si applica in base alla misura giornaliera di tariffa di cui all'allegato "B" – tariffe.
- 2) Per le occupazioni temporanee con tende e simili si applica la riduzione del 70% della tariffa. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 31 – Occupazioni effettuate in area di mercato.

Per l'occupazione temporanea effettuata in aree destinate dal comune a mercato, la tassa si applica sulla base di fasce orarie non frazionabili di 12 ore, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzate per l'occupazione, nella misura delle tariffe previste dal presente regolamento – allegato B.

Art. 32 – Norme particolari per l'applicazione della tassa.

La misurazione della superficie tassabile nelle varie ipotesi di occupazione viene effettuata secondo le modalità e le norme seguenti:

1) L'area tassabile è determinata dalla proiezione orizzontale della massima sporgenza dell'oggetto occupante (banco, tenda, ombrellone, pantalera) senza alcun riguardo alla natura, al valore ed alla funzione dell'oggetto stesso.

2) in caso di occupazione avente forma diversa dal quadrato o rettangolo, l'area tassabile sarà determinata in base al quadrato o rettangolo entro i quali l'occupazione stessa può essere iscritta.

3) lo spazio occupato dai tavolini, sedie e recinzioni per dehors, bar, caffè, gelaterie, ecc., si valuta considerando come occupata anche l'area intermedia tra i tavolini e le sedie.

4) per la tassazione delle aree occupate da bestiame si considerano le superfici medie sopra specificate:

a) bovini adulti (buoi, tori, manzi, vacche, vitelli da allevamento e da macello) cavalli, asini, mulimq. 6;

b) vitelli da lattemq. 4;

c) maiali, pecore, capre, lattonzoli, capretto, agnelli, mq. 3;

5) per la tassazione delle aree occupate da animali da cortile si considera la superficie di un quarto, di metro decimale per ogni capo. Qualora gli animali siano chiusi in apposite gabbie, si considera la superficie di questa, secondo il disposto di cui al precedente n. 2 e comunque non inferiore a mq. 2;

6) i sacchi, le ceste, nonché le casse ed i plateau sovrapponibili per altro questi ultimi in numero non superiore rispettivamente a tre per le casse e cinque per i plateau, sono tassati in base alle superfici medie specificate:

- sacchi mq. 0,50;
- ceste..... mq. 0,50;
- casse..... mq. 0,50;
- plateau..... mq. 0,50;

Art. 33 – Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% alle tariffe.

Art. 34 – Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Per le variazioni temporanee poste in essere con le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80% alle tariffe.

Art. 35 - Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché funivie e seggiovie.

1- per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nella misura di cui all'Allegato "B":

- 1) fino ad 1 km. e fino a 30 giorni: tassa complessiva come in tariffa;
- 2) superiore ad 1 km e fino a 30 giorni: tassa complessiva come in tariffa e maggiorata del 50%;

Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai 30 giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) occupazioni di durata non superiori a 90 giorni: maggiorazione del 30%;
- b) occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50%.
- c) occupazioni di durata maggiore di 180 giorni: maggiorazione del 100%

Art. 36 – Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo.

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50 % alle tariffe.

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura intera.

Art. 37 – Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio.

Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal Comune, con posti auto delimitati, si applica la tariffa del presente regolamento come all'"Allegato B".

Art. 38 – Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili.

Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa.

Art. 39 – Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell' 80% sulla tariffa.

Art. 39 bis - Occupazione realizzate con materiale pubblicitario.

Su tutto il territorio comunale non è ammessa l'occupazione di suolo pubblico per la posa di cavalletti pubblicitari mobili o temporanei superiore a 60 giorni nell'arco dell'anno. Ogni periodo di occupazione dovrà essere singolarmente autorizzato. Dovrà in ogni caso essere documentato, con opportuni elaborati e documentazione fotografica, il rispetto della normativa del codice della strada e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Sono escluse dalle limitazioni le occupazioni per iniziative organizzate e/o patrociniate dal Comune.

Art. 40 – Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti. Convenzioni.

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti articoli.

2. La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il comune, ovvero tra l'eventuale concessionario del servizio ed il contribuente, come disciplinato dal presente regolamento.

Art. 41 – Occupazione nei mercati - Norme di rinvio.

Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla legge 112/91, al D.M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi, urbani e relativa tassa.

Si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana al commercio su aree pubbliche.

Art. 42 – Esenzioni.

- 1 - Sono esenti dalla tassa:

a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere.

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante la sosta e nei posteggi ad esse assegnate.

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

f) le concessioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicaps.

- 2 – Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione di cui all'art. 12 del presente regolamento.

L'amministrazione indicherà sull'atto di concessione o di autorizzazione se la concessione è a titolo gratuito (esente da tassa ai sensi art./legge).

Art. 42- bis. Esenzioni particolari

1) Nell'area A.2.1. (centro storico) sono esenti dalla tassa del suolo pubblico le seguenti occupazioni:

a) occupazioni temporanee necessarie per la posa dei ponteggi e per l'esecuzione di lavori, su tutta l'estensione delle facciate oggetto di intervento e per una profondità di m. 1,50 fino ad un massimo di 60 giorni per lavori, su edifici esistenti, di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (di tipo A o di tipo B, con l'esclusione delle demolizioni e ricostruzioni degli edifici), conformi alle tipologie ed ai materiali tradizionali, così come definiti dalle norme di attuazione del P.P. a condizione che, contemporaneamente all'intervento principale vengano realizzate le tinteggiature di tutte le facciate

b) occupazioni temporanee o permanenti effettuate da commercianti, pubblici esercenti, artigiani e residenti con posa di vasi di piante e fiori, panchine ed altri oggetti di arredo urbano purché non intralcino la libera circolazione di pedoni e di mezzi e purché conformi alle tipologie adottate per l'arredo urbano da parte dell'amministrazione comunale

c) occupazioni permanenti e temporanee per un massimo di 50 mq. effettuate nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato del centro storico, zona A2.1, da pubblici esercenti per la posa di dehors stagionali purché aventi le seguenti caratteristiche:

- non intralcino la libera circolazione di pedoni e di mezzi

- prevedano il posizionamento di sedie e tavolini direttamente sulla pavimentazione o su pedane in legno, di altezza non superiore a 15 cm. conformi alle tipologie adottate per l'arredo urbano da parte dell'amministrazione comunale

- i tavolini siano di foggia e materiali semplici di colore verde-nerastro, oppure abbiano una struttura metallica in ghisa o ferro battuto ed un piano in materiali lapidei e agglomerati analoghi

- le sedie abbiano tipologia coordinata coi tavolini

- siano dotati di illuminazione serale aggiuntiva a quella pubblica

- gli eventuali elementi di copertura siano semplici strutture ad ombrellone con teli opachi in tinta chiara unita

- gli esercenti si impegnino almeno una sera alla settimana all'apertura fino alle ore 24,00

2) Sono esenti dalla tassa occupazione suolo pubblico le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS: cioè le associazioni, i comitati, le fondazioni le società cooperative e gli altri enti

di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, prevedano espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei settori indicati nell'art. 10, comma 1) punto a), del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

***La conformità delle tipologie adottate ai criteri di esenzione o riduzione deve essere verificata dalla commissione edilizia comunale.

L'esenzione potrà essere revocata in qualsiasi momento per incuria o cattiva manutenzione delle opere autorizzate.

L'esenzione sarà concessa dal settore lavori pubblici su richiesta documentata da parte dell'interessato da prodursi contestualmente all'istanza di occupazione suolo pubblico prevista dall'art. 12.

*** DISPOSIZIONE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 19.12.2002.

Gli aventi diritto dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione nella domanda di autorizzazione, allegando alla stessa copia dello statuto o atto costitutivo redatto secondo le modalità previste dal succitato art. 10 D. Lgs. 460/1997 e idonea documentazione a dimostrazione dello stato di ONLUS, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 460/97.

Alle domande di occupazione suolo pubblico successive alla prima, dovrà essere allegata autocertificazione circa il permanere delle condizioni precedentemente dichiarate, sottoscritta da un responsabile della ONLUS;

L'esenzione è concedibile sino ad una superficie di mq. 20,00.

L'esenzione è concedibile per un totale annuo di giorni 12;

Qualora siano richieste superiori o periodi più lunghi occorrerà provvedere tramite delibera della giunta comunale".

CAPO IV

Denuncia, modalità di riscossione ed accertamento

Art. 43 – Denuncia della occupazione permanente.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all'art. 5 del presente regolamento, devono presentare al comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio, la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di

rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo.

3. Per le occupazioni permanenti del soprasuolo o del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 44 – Versamento della tassa per le occupazioni permanenti.

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a 1000 lire (in € 0,51 centesimi) per difetto, se la frazione non è superiore a cinquecento lire (in € 0,25 centesimi) o per eccesso se è superiore.

2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Art. 45 – Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza dell'occupazione prevista dall'autorizzazione comunale ovvero della convenzione.

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione – quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su area adibita dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'art. 7, comma 5 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248 ecc. ...- il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 46 – Riscossione mediante convenzione.

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, la riscossione può essere effettuata tramite convenzione.

In tal caso le tariffe sono ridotte del cinquanta per cento.

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal comune. Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento.

b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 50 e con le modalità di cui all'art. 45 e 44, cm. 1 del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento di un'unica soluzione anticipata delle restanti rate.

3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio, l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 47 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso.

1. Il Comune ovvero il concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune ovvero dall'eventuale concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 45 e 44 cm.1 del presente regolamento, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il comune o l'eventuale concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché la soprattassa e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata, con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e nei termini previsti dal D.lgs. 546/92, innanzi alla commissione tributaria provinciale competente per territorio, se già insediata al tempo dell'instaurazione della vertenza, diversamente il ricorso dovrà essere proposto all'Intendenza di Finanza, direzione generale delle entrate, competente per territorio, alla stazione staccata competente, nei termini e modi di cui all'art. 20 D.P.R. 638/72.

6. La tassazione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste

all'art.68 del decreto del presidente della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

7. Si applica l'art. 2752 – del codice civile – privilegio generale riservato per i tributi enti locali e per altri.

8. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza diretta al comune o all'eventuale concessionario, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il comune o il concessionario provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 48 – Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

1. Ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 507/93.

2. A tal fine si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D.lgs. 507/93, capi I e II, successive integrazioni e modificazioni, dai decreti ministeriali, dalle istruzioni e circolari emanate dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del concessionario del servizio.

3. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta, e di cui all'art. 45, comma 2, del presente regolamento, si utilizzano appositi, bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal comune ed una dall'incaricato del servizio.

Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale, contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'art. 26, comma 3, del decreto 507/93. Saranno comunque a disposizione del concessionario e degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.

Al termine di ciascun anno ed al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico

Art. 49 – Funzionario responsabile – Rappresentante del concessionario.

-

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'amministrazione comunicherà alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

4. Nell'espletamento dell'attività il concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art.29 del decreto legislativo 507/93.

Di ciò dovrà essere fornita al comune dichiarazione, resa a norma degli articoli 4- 20 e 26 della legge 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.

5. Il personale addetto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune.

Art. 50 – Sanzioni.

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 % dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia o per il tardivo versamento – relativamente alle sole occupazioni permanenti – effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 43, comma 1, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

Le predette riduzioni sono inapplicabili alle occupazioni aventi carattere temporaneo.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 % per ogni semestre compiuto.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 51 – Norme transitorie e finali.

1. I contribuenti iscritti a ruolo per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994, con le tariffe in vigore nell'anno 1993, sono perentoriamente tenuti a provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del presente regolamento, ad effettuare l'integrazione dell'importo – quale risultante dall'applicazione delle nuove tariffe e quanto già pagato utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale.

2. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 507/93.

Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla legge e dal regolamento.

3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994 ma non iscritti a ruolo dovranno, entro 60 giorni dall'adozione del presente regolamento e relative tariffe:

a) presentare al comune od eventuale concessionario del servizio la denuncia di occupazione, redatta sugli appositi moduli;

b) effettuare il versamento della tassa per l'intero anno 1994, utilizzando il bollettino di conto corrente postale all'uopo predisposto;

Gli uffici tecnico ed urbanistica procederanno ad un inventario dell'occupazione spazi ed aree pubbliche permanenti da sottoporre alla giunta comunale.

Per le occupazioni permanenti per le quali non si risale agli estremi dell'atto di concessione, nella denuncia prevista dall'art. 43 del presente regolamento, si potrà indicare il numero della suddetta deliberazione.

4. I contribuenti che nell'anno 1994 effettuano occupazioni permanenti di spazi soprastanti o sottostanti il suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, dovranno corrispondere, per detto anno 1994, una tassa pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata del 10% con un minimo di lire 50.000 (in € 25,82 centesimi).

5. Ove all'atto del versamento della tassa di occupazione non siano ancora disponibili i bollettini di conto corrente postale previsti dal decreto legislativo 14 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento, il versamento della tassa potrà essere effettuato utilizzando normali bollettini di versamento in CCP a 4 sezioni, intestati al concessionario del servizio e riportanti, sul retro, il numero di contribuente del titolare dell'occupazione nonché la dettagliata descrizione dell'occupazione per la quale viene assolto il tributo.

Nel caso l'eventuale concessionario del servizio non si avvallesse di conto corrente postale, in loco, il versamento potrà essere eseguito in forma diretta nell'ufficio del concessionario del servizio con rilascio, in entrambi i casi, di regolare bolletta vidimata dal comune.

6. La formazione dei ruoli relativi alla tassa di occupazione permanente, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 43/88, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 31.12.1993.

Per gli accertamenti relativi alle partite iscritte a ruolo per gli anni fino al 1994, si applicano le modalità ed i termini previsti dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 56, comma 5) del decreto legislativo 507/93.

7. La tassa per le occupazioni temporanee effettuate nell'anno 1994 dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili, a giorno, per l'anno 1993, aumentata del 50%.

Alle tariffe così determinate non si applicano, ai sensi dell'art. 56, comma 11 bis, del decreto legislativo 507/93, le agevolazioni previste per le menzionate specifiche ipotesi di occupazione.

8. Per quanto concernente i rapporti contrattuali con l'appaltatore in carica ed il passaggio dal regime di appalto al regime di concessione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 56, comma 6-7- 8-9 del decreto legislativo 507/93.

Art. 52 – Abrogazioni e sostituzioni

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione ed esplica la sua efficacia dal 1 gennaio 1994, così come disposto dalla normativa di cui ai decreti legislativi 507/93 e 566/93.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ALLEGATO "A"

al Regolamento di applicazione della Tassa

Classificazione delle Strade e spazi del Comune di PINEROLO

STRADE E PIAZZE IN 1° CATEGORIA.

Piazza Barbieri
Via Cesare Battisti
Via Bertacchi
Corso Bosio
Via Michele Bravo (parziale)
Via Brignone
Via Buniva
Viale Cavalieri di Vittorio Veneto
Piazza Cavour
Via Chiappero
Via Cravero
Via Diaz
Via Di Vittorio
Via Duca degli Abruzzi
Via del Duomo
Piazza Facta
Piazza Garibaldi
Via Giolitti
Via Lequio
Via Marro
Via Mazzini
Via Dei Mille (parziale)
Via Montegrappa
Via Oberdan
Via Parrocchiale
Via del Pino (parziale)
Piazza Roma
Via Savoia
Piazza Santa Croce
Piazza San Donato
Piazza Solferino
Piazza Tegas
Piazza III Alpini
Corso Torino (parziale)
Via Trento
Via Trieste (parziale)
Piazza Verdi
Piazza Vittorio Veneto
Via Virginio

A questa categoria appartengono ed apparterranno tutte le aree destinate a mercati sia periodici che giornalieri.

STRADE E PIAZZE IN 2° CATEGORIA

Comprende le vie, piazze ed altri spazi non elencati nelle categorie prima e terza.

STRADE E PIAZZE IN 3° CATEGORIA

Zona Talucco.

Note:

Parere favorevole commissione edilizia 18/03/1994.

Deliberazione della giunta comunale 31/03/1994 n. 223 - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche".

ALLEGATO "B"

AL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

TARIFFE

Occupazioni permanenti

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso:

per ogni metro quadro per anno:

Categoria prima.....	£ 62.400
Categoria seconda	£ 54.300
Categoria terza.....	£ 27.700

B) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico:

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70%)

Categoria prima	£ 18.720
Categoria seconda	£ 16.290
Categoria terza.....	£ 8.310

C) Occupazioni con passi carrabili:

Per ogni metro quadro e per un anno (riduzione del 50%):

Categoria prima	£ 31.200
Categoria seconda.....	£ 27.150
Categoria terza.....	£ 13.850

D) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi:

Per ogni metro quadrato (riduzione del 50%)

Categoria prima	£ 31.200
Categoria seconda.....	£ 27.150
Categoria terza.....	£ 13.850

E) Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che risultano non utilizzabili, e comunque, di fatto non utilizzati:

per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 90%)

Categoria prima	£ 6.240
Categoria seconda.....	£ 5.430
Categoria terza.....	£ 2.770

F) Distributori di carburante:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

per ogni distributore e per un anno

centro abitato	£ 97.000
zona limitrofa.....	£ 62.000
sobborghi e zone periferiche	£ 34.600
rimanente territorio: la zona dove esistono soltanto case rurali.....	£ 17.300

La tassa è applicata per distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri; è ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

G) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70%).

Categoria prima	£ 18.720
Categoria seconda.....	£ 5.430
Categoria terza.....	£ 2.770

H) Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato.....	£ 34.600
Zona limitrofa	£ 23.100
Sobborghi e zone periferiche	£ 17.300

I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.lgs. 507/93

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

per ogni km. lineare o frazione e per anno.

Centro abitato.....	£ 288.700
Zona limitrofa	£ 231.000
Sobborghi e zone periferiche	£ 115.500

M) Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti ecc. Da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelli esercenti attività strumentali di servizi medesimi.
£ 1.250 per utenza con un minimo di £ 1.000.000 (un milione) in € 516,45

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo:
tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima.....	£ 4.600
Categoria seconda.....	£ 4.000
Categoria terza.....	£ 2.300

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 3 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) fino a 12 ore (riduzione del 20%)

Categoria prima.....	£ 3.680
Categoria seconda.....	£ 3.200
Categoria terza.....	£ 1.840

2) oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera)

Categoria prima.....	£ 4.600
Categoria seconda.....	£ 4.000
Categoria terza.....	£ 2.300

3) fino a 14 giorni (tariffa intera)

(sono quelle di cui alla lettera N)

4) fino a 14 giorni e fino a 30 giorni = riduzione del 20%

5) oltre i 30 giorni = riduzione del 50%

O) per le occupazioni con tende o simili, la tariffa è quella indicata alla lettera N ridotta del 70%

P) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotte del 50 %.

Q1) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera N) è ridotta dell'80%

Q2) in occasione di fiere tutti i soggetti diversi di cui al punto 1) che utilizzano gli appositi spazi saranno assoggettati alla tariffa giornaliera di £. 700 al mq.

R) Per le occupazioni temporanee di suolo, per i fini di cui all'art, 46 del D.lgs. n. 507/1993, comma 1, la tariffa di cui alla lettera N è ridotta del 50%. Le occupazioni in parole effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con

arrotondamento al mq.

S) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del Dlgs n. 50/93.

La tassa è misurata in misura forfettaria come segue:

1) fino a un km. Lineare e di durata non superiore a 30 giorni:

Categoria prima.....	£ 23.100
Categoria seconda.....	£ 20.800
Categoria terza.....	£ 17.300

2) oltre ad un km. Lineare e di durata non superiore a 30 giorni aumento del 50%

Categoria prima.....	£ 34.650
Categoria seconda.....	£ 31.200
Categoria terza.....	£ 25.950

per le occupazioni di cui alle lettere 1) e 2) di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali.

- a) fino a 90 giorni30%
- b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni 50%
- c) di durata superiore a 180 giorni100%

T) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, si applica la tariffa indicata alla lettera N.

U) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizie le tariffe indicate alla lettera N) sono ridotte del 50%

V) per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera N) è ridotta dell'80%.

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadro o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in misura del 50% sino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadri, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadri.

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Regolamento e tariffe

Art. 2 – Classe del Comune

Art. 3 – Concetto di occupazione

Art. 4 – Oggetto della tassa

CAPO II

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Art. 5 – Soggetti attivi e passivi.

Art. 6 – Licenza e diritto di occupazione.

Art. 7 – Autorizzazioni e concessioni

Art. 8 – Scopo delle Occupazioni

Art. 9 – Intralci alla circolazione

Art. 10 – Occupazioni con vetture da piazza o private

Art. 11 – Caratteri delle occupazioni

Art. 12 – Domanda di occupazione – modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni.
Doveri del concessionario

Art. 13 – Rappresentanti del Concessionario. Trasferimenti delle concessioni

Art. 14 - Norme per l'esecuzione dei lavori

Art. 15 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

Art. 16 – Decadenza dalle concessioni od autorizzazioni

Art. 17 – Revoca - modifica o sospensione delle occupazioni

Art. 18 – Revoca

Art. 19 – Procedura ed effetti del provvedimento di revoca

Art. 20 – Occupazioni abusive

CAPO III

APPLICAZIONI DELLA TASSA

Art. 21 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa

Art. 22 – Commisurazione della tassa

Art. 23 – Graduazione della tassa

Art. 24 – Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe.

Art. 25 – Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie. Disciplina e tariffe.

Art. 26 – Distributore di carburante.

Art. 27 – Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Art. 28 – Occupazione permanente del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie.

Art. 29 – Occupazioni temporanee – Disciplina

Art. 30 – Occupazioni temporanee – Tariffe

Art. 31- Occupazioni effettuate in aree di mercato

Art. 32 – Norme particolari per l'applicazione della tassa

Art. 33 – Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

Art. 34 – Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Art. 35 - Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie.

Art. 36 – Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo.

Art. 37 – Occupazioni con autovetture ad uso privato destinate a parcheggio.

Art. 38 – Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili.

Art. 39 – Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Art. 39 BIS – Occupazioni realizzate con materiale pubblicitario

Art. 40 – Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti – Convenzioni

Art. 41 – Occupazione nei mercati – Norme di rinvio

Art. 42 – Esenzioni

Art. 42 BIS – Esenzioni particolari

CAPO IV

DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

Art. 43 – Denuncia della occupazione permanente

Art. 44 – Versamento della tassa per le occupazioni permanenti

Art. 45 – Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee

Art. 46 – Riscossione mediante convenzione

Art. 47 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso.

Art. 48- Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa

Art. 49 – Funzionario responsabile – Rappresentante del concessionario

Art. 50 – Sanzioni

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 – Norme transitorie e finali.

Art. 52 – Abrogazioni e sostituzioni

ALLEGATI

Allegato A – Classificazione delle strade.

Allegato B – Tabelle tariffe.

Il presente regolamento

1) È stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 84 del 18 luglio 1994. divenuta esecutiva il giorno 6 settembre 1994, essendo decorsi 20 giorni dalla data di ricezione da parte del Co.Re.Co. Dell'atto stesso senza che sia stata comunicata, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della legge 08/06/1990 n. 142, l'adozione di provvedimento di annullamento;

2) È stato ripubblicato, unitamente alla predetta deliberazione, all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a decorrere dall'8 settembre 1994 ed è entrato in vigore il giorno 23 settembre 1994, successivo a tale pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7, comma 9 e dell'art. 54, comma 4, del vigente statuto della città di Pinerolo.

Pinerolo, 23 settembre 1994

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

(Vincenzo CERRA)

MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI:

1) Le tariffe, allegato "B" al presente regolamento sono state modificate con deliberazione della giunta comunale n. 841 del 26.10. 1995, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto stesso, ai sensi dell'art. 47, comma 2, della legge 08/06/1990, n. 142.

La modifica al regolamento è entrata in vigore il giorno 1.1.1996.

Pinerolo, 12 gennaio 1996

IL SEGRETARIO GENERALE

(Michele BELLO)

2) Le tariffe, allegato "B" al presente regolamento sono state modificate con deliberazione della giunta comunale n. 15 del 11.1.1996, divenuta esecutiva il 27.01.1996, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto stesso, ai sensi dell'art. 47, comma 2, della legge 08/06/1990, n. 142.

La nuova determinazione delle tariffe ha effetto dal giorno 1.1.1996.

Pinerolo, 6 febbraio 1996

IL SEGRETARIO GENERALE

(Michele BELLO)

3) Il presente regolamento è stato integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 125 del 10.9.1996, divenuta esecutiva il 29.10.1996, essendo decorsi 20 giorni dalla data di ricezione da parte del Co.Re.Co dell'atto stesso senza che sia stata comunicata, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della legge 8/6/1990, n. 142, l'adozione di provvedimento di annullamento.

4) La predetta deliberazione n. 125, contenente il testo dell'integrazione apportata, è stata ripubblicata all'albo pretorio comunale dal 29.10.1996 al 12.11.1996. L'integrazione al regolamento è entrata in vigore il giorno 13.11.1996.

Le esenzioni avranno decorrenza dall'1.1.1996.

Pinerolo 14.11.1996

IL SEGRETARIO GENERALE

(Michele BELLO)

5) Il presente regolamento è stato integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 15.12.1997, divenuta esecutiva il giorno 27.01.1998, essendo decorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte del Co.Re.Co., dell'atto stesso senza che sia stata comunicata, ai sensi dell'art. 17, comma 40, della legge n. 127/1997, l'adozione di provvedimento di annullamento;

6) La presente deliberazione n. 99, contenente il testo dell'integrazione apportata, è stata ripubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27 gennaio 1998.

L'integrazione al regolamento è entrata in vigore il giorno 12 febbraio 1998.

Pinerolo, 12 febbraio 1998

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

(Vincenzo CHIARAMONTE)

7) Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 99 del 15.12.1998, divenuta esecutiva il giorno 26 febbraio 1999, essendo decorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte del Co.Re:Co. Dell'atto stesso senza che sia stata comunicata, ai sensi dell'art. 17 comma 40, della legge 127/1997, l'adozione di provvedimento di annullamento.

8) La predetta modifica è stata ripubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26 gennaio 1999 ed è entrata in vigore il giorno 11 febbraio 1999, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.7, comma 9 e dell'art. 54, comma 4, del vigente statuto della città di Pinerolo.

Pinerolo, 16 febbraio 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Vincenzo CHIARAMONTE)

9) Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 20.4.1999, divenuta esecutiva il giorno 31 maggio 1999, essendo decorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto stesso senza che sia stata comunicata, ai sensi dell'art. 17, comma 40, della legge n. 127/1997, l'adozione di provvedimento di annullamento;

10) La predetta modifica è stata ripubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 31 maggio 1999 ed è entrata in vigore il giorno 16 giugno 1999, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7, comma 9 e dell'art. 54, comma 4, del vigente statuto della città di Pinerolo.

Pinerolo, 16 giugno 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Vincenzo CHIARAMONTE)

10) Le tariffe, allegato "B" al presente regolamento sono state modificate con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 28.2.2000, divenuta esecutiva il 16.03.2000, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 2) del D.lgs. 267/2000.

La nuova determinazione delle tariffe ha effetto dal 1.1.2000.

11) L'allegato "B-tariffe" è stato modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 47, del 29.06.2000, divenuta esecutiva il 3.8.2000, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.lgs. 267/2000.

25 luglio 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Vincenzo CHIARAMONTE)

12) Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 92 del 19.12.2002, divenuta esecutiva il 18.01.2003, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.lgs. 267/2000;

13) La predetta deliberazione n. 92 del 19.12.2002, contenente il testo del regolamento, integrato con le modifiche, è stata ripubblicata all'albo pretorio comunale dal 27.1.2003 all'11.2.2003.

Il regolamento è entrato in vigore il giorno 12 febbraio 2003.

19 febbraio 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Vincenzo CHIARAMONTE)

14) Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 84 del 23.11.2004, divenuta esecutiva il 12.12.2004, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.lgs. 267/2000;

15) La predetta deliberazione n. 84 del 23.11.2004, contenente il testo del regolamento, integrato con le modifiche, è stata ripubblicata all'albo pretorio comunale dal 17.12.2004 al 1.1.2005.

Il regolamento è entrato in vigore il giorno 2 gennaio 2004

5 gennaio 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Vincenzo CHIARAMONTE)